

ISTRUZIONE DOMICILIARE: IL VADEMECUM DELL'ANP

In considerazione della presenza di alunni “fragili”, è bene che la scuola si adoperi per garantire, qualora ne ricorrano le condizioni, il servizio di istruzione domiciliare.

Di norma tale servizio può essere attivato in caso di assenza di un alunno che, per gravi patologie, sia sottoposto a cure domiciliari per almeno trenta giorni (anche non continuativi) e che per questo non possa frequentare le lezioni.

Il Ministero dell'istruzione ha emanato una serie di disposizioni, a partire dal 2003 (*Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado*), per regolamentare la materia, fino al D.M. n. 461/2019 che porta in allegato le **Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare**.

In questo documento si ricorda che il nostro sistema scolastico, riconosciuto a livello internazionale come “*avanguardia delle strategie di inclusione*”, si impegna anche per quegli alunni e studenti che si trovano in particolari condizioni di fragilità a causa di malattie e di necessità di cure che impediscono loro di frequentare la scuola. Ovvì sono i riferimenti alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi (art. 26); agli art. 3 e 34 della Costituzione; alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nella quale si evidenzia l'urgenza e l'esigenza di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettano agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di riorientamento; alla Legge 28 agosto 1997, n. 285 “*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*” e al D.lgs. 66/2017 che suggerisce l'adozione di “*strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita*”.

Attraverso l'istruzione domiciliare (e la scuola in ospedale che segue gli stessi principi ed è normata in parallelo) si intende attuare un “*ampliamento dell'offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l'erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura*”.

La procedura di attivazione del servizio

Chi è il titolare della gestione del servizio di istruzione domiciliare?	Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli USR competenti per territorio, ai quali sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi e che provvedono al coordinamento e al monitoraggio delle diverse attività attraverso il Comitato tecnico regionale
Quali sono le procedure da osservare?	<ul style="list-style-type: none"> - La scuola interessata deve elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, con l'indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste - Il progetto deve essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto ed inserito nel PTOF

	- La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vengono presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che procede alla valutazione della documentazione, ai fini dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse
Cosa accade se le richieste sono più di una?	In caso di più richieste e non tutte presentate all'inizio dell'anno scolastico, le Direzioni Generali Regionali procedono, attraverso il <i>Comitato tecnico</i> , ad approvare i progetti per assegnare le risorse finanziarie disponibili
Quali sono i documenti necessari per l'attivazione del servizio?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) che attesti l'impossibilità della frequenza scolastica 2. Richiesta da parte dei genitori dell'alunno 3. Delibera degli OO.CC. della scuola di provenienza 4. Disponibilità di uno o più docenti ad effettuare il servizio di istruzione domiciliare 5. Definizione del budget necessario all'attivazione del servizio 6. Inserimento del progetto di I.D. nel PTOF 7. Inoltro della documentazione e della scheda di progetto all'USR per la richiesta di finanziamento 8. Attivazione del servizio di istruzione domiciliare a seguito di accoglimento della richiesta da parte dell'USR
In quante ore si articola il progetto?	In via indicativa il progetto si articola in un monte ore monte orario di lezioni di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria e di 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado
In caso di disabilità, chi garantisce l'istruzione domiciliare?	Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI)
Quale metodologia di insegnamento adottare?	Particolare attenzione deve essere posta alle metodologie da attivare che devono tenere conto delle particolari condizioni dell'alunno – e, quindi, essere orientate alla valorizzazione della progettualità e della creatività – e consentire allo stesso di sfruttare le moderne tecnologie per la comunicazione
Quale valutazione?	Per quanto riguarda la valutazione, il riferimento normativo è l'art. 22 del D.lgs. n. 62/2017. Come già indicato nel <i>Vademecum 2003</i> , i progressi negli apprendimenti e la relativa documentazione costituiscono il portfolio di competenze individuali, che accompagna l'allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. Il portfolio è compilato e aggiornato a cura dei docenti domiciliari e dei docenti della classe di appartenenza, <i>"è parte integrante del progetto formativo e contribuisce ai processi di comunicazione scuola-famiglia-azienda sanitaria e supporta i processi di progettazione, verifica e valutazione dei percorsi."</i>
È possibile fare ricorso alla DDI?	È previsto anche l'insegnamento a distanza, qualora non tutte le materie siano svolte durante il periodo di istruzione domiciliare

In generale, l'istruzione domiciliare è svolta dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere affidata ad altri docenti della stessa scuola che si rendano disponibili oppure a docenti di scuole viciniori; non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri. In mancanza di disponibilità, si può fare ricorso a personale esterno, anche attraverso l'ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere del relativo ambito territoriale, provinciale e regionale.

Nella CM n. 60/2012 si sottolinea l'importanza dell'acquisizione del progetto nel PTOF: *“L'istruzione domiciliare deve diventare parte dell'offerta formativa della scuola e l'eventuale progetto di istruzione domiciliare non è cosa altra rispetto al piano formativo della classe, ma costituisce una forma di flessibilizzazione per adattarlo alla temporanea condizione fisica dell'alunno homebound. Questa sottolineatura è importante perché il docente a domicilio si consideri mediatore tra la classe e l'alunno, nonché il necessario “ponte” tra la casa ove l'alunno è isolato e la classe e la comunità tutta”*.